

Codice A1705B

D.D. 22 gennaio 2024, n. 57

PSR 2014-2022 - Misura 11, operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica": disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento



ATTO DD 57/A1705B/2024

DEL 22/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2022 - Misura 11, operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica”: disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell’ambito di Programmi predisposti a livello nazionale o regionale;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

considerato in particolare l’articolo 29 (Agricoltura biologica) del reg. (UE) 1305/2013, che prevede impegni aventi solitamente durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell’Allegato II del medesimo regolamento;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell’Unione:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI “Condizionalità” e l’Allegato II;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione che modifica il reg. UE n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento delegato (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016; recante modifica del reg.(UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1394 del 16 agosto 2016 che modifica il reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- regolamento (UE) n. 2018/848 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 nonché i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015;

visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014- 2020;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con estensione al 2022, con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021 e sottoposto ad ulteriori recenti modifiche, di cui l'ultima è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2023)4873 dell'11 luglio 2023 e recepita con DGR 31-7527 del 9 ottobre 2023;

richiamata la Misura 11 (Agricoltura biologica), corrispondente all'articolo 29 del regolamento

(UE) n. 1305/2013, articolata nelle operazioni 11.1.1 (conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) e 11.2.1 (mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica); richiamate la deliberazione della Giunta Regionale che hanno individuato le condizioni, i criteri di selezione e la disponibilità finanziaria e la determinazione dirigenziale che negli anni scorsi hanno definito le disposizioni per le domande di nuova adesione a impegni pluriennali tuttora in fase di svolgimento, in quanto ammissibili e finanziabili ed in particolare per il 2022 la DGR n. 29-6143 del 2/12/2022 e la determinazione dirigenziale n. 240 del 28/03/2022 riferite all'operazione 11.1.1 con impegni a durata triennale, come concesso dal reg. (UE) 2020/2220;

visti i decreti ministeriali n. 2588 del 10/3/2020 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022 e n. 0147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

tenuto conto, inoltre, della D.D. 20 novembre 2023, n. 979 mediante la quale l'Autorità regionale di gestione del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 ha individuato gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi";

visti, inoltre, in riferimento alla programmazione 2023-2027 i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- in particolare, l'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 che riguarda impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) e l'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

- il regolamento delegato (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, integra, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'ARPEA delega a Settori della Direzione regionale Agricoltura una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento delle domande di pagamento;

richiamati il Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020;

tenuto conto della momentanea mancanza della determinazione dell'ARPEA che per l'anno 2024 stabilisca le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento della Misura 11 ed in particolare le istruzioni contenute nei suoi allegati ed alla quale si fa comunque riferimento come atto in via di definizione;

ritenuto necessario confermare e, ove opportuno, aggiornare le disposizioni sull'applicazione degli interventi, rivolte alle imprese agricole che nel 2024 sono tenute a presentare una domanda di pagamento per la prosecuzione di impegni pluriennali in corso relativi alla Misura 11;

stabilito, pertanto, di approvare le disposizioni per le domande di pagamento 2024 riferite alla Misura 11 comprese nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

specificato che il presente provvedimento reca, inoltre, indicazioni ai titolari delle domande di pagamento che proseguono nell'attuazione degli impegni in corso ai sensi della Misura in oggetto circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso di adesione al sostegno per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali (articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115);

evidenziato che le disposizioni e prescrizioni per l'attuazione degli impegni in corso contenute nell'Allegato risultano di competenza della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o

modificate dal Settore competente, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme ministeriali per la politica agricola comune;

data l'osservanza delle Deliberazioni della Giunta regionale menzionate in riferimento ai bandi della Misura 11 per quanto dispongono in merito alle condizioni, ai criteri di selezione e alla disponibilità finanziaria, così come applicati con Determinazioni dirigenziali del Settore competente alle domande di sostegno per definirne l'ammissibilità, sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni) della Legge Regionale 14 ottobre 2014, n.14;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";

DETERMINA

1) in riferimento alle domande di pagamento risultate ammissibili e finanziabili delle imprese agricole che nel 2024 proseguono l'attuazione di impegni triennali in corso della Misura 11, operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" attivati nel 2022 alle condizioni della DGR n. 29-6143 del 2/12/2022 e della determinazione dirigenziale n. 240 del 28/03/2022:

di approvare le disposizioni applicative, contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI RELATIVI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

2) di fare riferimento, per la Misura 11, alla determinazione dell'Arpea in via definizione, e ai

rispettivi allegati, per quanto concerne le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2024 ed in particolare le istruzioni (procedure e scadenze);

3) di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme ministeriali per la politica agricola comune.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con decisione della Commissione europea C(2023)4873 dell'11 luglio 2023

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 11: Agricoltura biologica

(art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso

Annualità 2024

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
1.1. DEFINIZIONI.....	1
1.2. FINALITÀ	2
1.3. RISORSE	3
1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1.5. BENEFICIARI.....	3
1.6. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA	3
1.7. REGOLE BASILARI (BASELINE).....	3
1.8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	7
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI RELATIVI IMPEGNI	8
2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO	8
2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE	8
2.3. IMPEGNI DI BASE	9
2.4. IMPEGNI AGGIUNTIVI	11
2.5. ESTENSIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO	13
2.6. TRASFERIMENTO DEI TERRENI E DEGLI IMPEGNI.....	13
2.7. RIDUZIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO	13
2.8. DURATA	14
2.9. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE	14
2.10. CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE	16
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	19
3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)	19
3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	19
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	21
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	21
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI	21
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	23
4.5. CONTATTI	26

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;

altra dichiarazione: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;

Arpea: Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura

condizionalità: criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;

domanda di sostegno: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;

domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;

fascicolo aziendale (elettronico e cartaceo) relativo a ciascuna azienda agricola: preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99 e va incrementato nei contenuti sulla base di specifiche esigenze. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;

SIAP: sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;

sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC): ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alle misure 10 e 11 previste rispettivamente dall'art. 28 (paragrafi 1-8) e art. 29 del reg. (UE) 1305/2013;

superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h));

superficie determinata: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE) 640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

uso: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 2 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.

1.2. FINALITÀ

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) sostiene un insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità e la naturalità dell'ambiente nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline a vocazione viticola), attraverso il divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale;
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva, mediante le limitazioni all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- utilizza la fertilità naturale e il tenore in sostanza organica del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali) e in caso di allevamento del bestiame impiega prodotti ottenuti con il metodo biologico.

Mediante le pratiche descritte e gli impegni delle sottomisure 11.1 e 11.2, la misura contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, in virtù dei benefici sopra richiamati, e "Innovazione" in campo agricolo, in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

In tal modo la misura contribuisce a rispondere alla crescente domanda sociale di salubrità dei cibi e di tutela di beni pubblici come la qualità dell'acqua, dell'aria, dei paesaggi agricoli, la fertilità del suolo, la vitalità rurale, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

La Misura 11 contribuisce, altresì, al raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2018/848, così definiti:

- a) contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;
- b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
- c) contribuire a un alto livello di biodiversità;
- d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- f) promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;
- g) incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
- h) contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- i) contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- j) promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

basandosi sui principi generali e specifici applicabili all'attività agricola (artt. 5 e 6 del Reg. (UE) 2018/848).

1.3. RISORSE

Trattandosi di domande di pagamento, relative a impegni intrapresi in annualità precedenti, ne viene garantita la copertura finanziaria a carico del PSR 2014-2022.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali,
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle domande di pagamento relative alla misura 11 operazione 11.1.1 giunte nel 2024 al terzo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2022 ai sensi della D.G.R. n. 13-3897 dell'8/10/2021 e della determinazione dirigenziale n. 240 del 28/03/2022 e risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con D.D. n. 787 dell'6.10.2022 e modificata con la D.D. n. 1000 del 13.12.2022.

I beneficiari sopra indicati non potranno aderire al bando domande aiuto 2024 SRA29.

1.5. BENEFICIARI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate, in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013, che:

- hanno notificato la loro attività all'autorità competente (ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 834/2007 o dell'art. 34 del Reg. (UE) 2018/848) e
- proseguono nell'attuazione di impegni in corso della misura 11 in quanto titolari di domande di cui al capitolo precedente o subentrano ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono già in corso di applicazione gli impegni assunti per la Misura 11.

1.6. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA

La Misura 11, sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 (Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) finanzia gli impegni che i richiedenti - con la prevalenza di SAU da meno di 3 anni nel regime biologico - hanno assunto volontariamente aderendo per una durata di 3 anni (beneficiari di cui al paragrafo 1.5).

A partire dalla versione 6.1 del PSR 2014-2020, approvata con Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, per l'operazione risulta vigente una nuova stesura dei paragrafi 8.2.10.3.1.6 e 8.2.10.3.2.6 Condizioni di ammissibilità, il cui criterio è basato sugli anni di introduzione nel sistema di produzione biologica e sull'orientamento tecnico-economico (OTE) delle aziende che potranno partecipare agli eventuali nuovi bandi.

1.7. REGOLE BASILARI (BASELINE)

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tali impegni vanno al di là delle seguenti regole basilari:

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;

criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020) che ha sostituito il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13-1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020);
- Decreto ministeriale n. 147385 del 09/03/2023 Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023: Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020.

I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;

b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;

- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
 a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
 b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
 c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate
 E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;

devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357

fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali
 Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini
 comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
 tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
 identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
 registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
 identificazione e registrazione degli animali
 tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
 movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina
 registrazione dell'azienda in BDN;
 tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
 identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

Regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
allegato 7 del DM n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020);
Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola"; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"); regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii.

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento con gli aiuti del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.²

² Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., articolo 48.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B) e C) è condizione per percepire integralmente gli aiuti della misura.

I premi annuali, riportati nel paragrafo Entità del premio annuale dell'operazione, sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione degli impegni, nel rispetto dei limiti previsti per la Misura 11 dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.³

Inoltre l'art. 6 del D.M. n. 147385 del 09/03/2023 prevede che nei confronti dei beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguano i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del citato decreto.

Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario di cui al presente comma che presenti un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata.

1.8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale, su appezzamenti fissi.
Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

³ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI RELATIVI IMPEGNI

2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura 11.1, con l'unica operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica, prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi anni di adesione a tale regime di produzione (a seconda della OTE, al massimo 3 anni con il premio al livello conversione ed i restanti anni con il premio al livello mantenimento).

La sottomisura 11.2, con l'unica operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica, prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi anni (a seconda della OTE) di adesione a tale regime di produzione, onde evitare in rischio di ritorno, in mancanza del sostegno, a pratiche non biologiche.

La Misura 11 (con le operazioni 11.1.1 e 11.2.1) agisce sui seguenti elementi ambientali (focus area):

OPERAZIONE	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
11.1.1	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna focus area.

La Misura 11 nel 2024 riguarda l'operazione 11.1.1 "Conversione"

2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.
E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Al fine di giustificare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 250 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

Operazione 11.1.1 Conversione

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

1) essere agricoltori in attività e mantenere questa condizione. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., con riferimento inoltre alla circolare di AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, come integrata dalle circolari n. 99157 del 20 dicembre 2018 e n. 0074630 del 11 novembre 2020;

2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dal Reg. (UE) 2018/848 (in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008) ed essere assoggettati al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;

3) aver effettuato l'introduzione nel sistema di produzione biologica (di cui al reg (UE) 2018/848, in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008) da un periodo inferiore o pari a:

- 3 anni nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) e OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti);
- 2 anni nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

Per l'Operazione 11.1.1 il livello di premio "conversione" doveva essere mantenuto durante l'intero primo anno di impegno. Lo stesso criterio si applica (in funzione dell'OTE aziendale) per l'eventuale accesso al livello di premio "conversione" nel secondo e/o nel terzo anno di impegno.

Il criterio sopra indicato discende da quanto previsto dal PSR:

- laddove il primo anno di adesione all'operazione coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente:
 - alle aziende classificate con OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) o con OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti):

Anno 1	Anno 2	Anno 3
livello conversione	livello conversione	livello conversione
 - alle aziende classificate con qualsiasi altra OTE (diversa dalle classi del trattino precedente):

Anno 1	Anno 2	Anno 3
livello conversione	livello conversione	livello mantenimento
- laddove il primo anno di adesione all'operazione non coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno al livello "conversione" è ridotto proporzionalmente. Questo significa che il premio del livello "conversione" è riconosciuto solo per gli anni in cui la condizione sopra indicata è garantita per l'intero anno di impegno, cioè per tutta l'annata agraria fino al 10 novembre.

Il requisito di cui al **punto 1)** viene nuovamente verificato mediante incrocio con i dati forniti ed aggiornati dell'Agea e/o dell'Arpa.

Il requisito del **punto 2)** deve risultare sempre soddisfatto mediante:

- la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;
- la presenza del documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) 834/2007 o del certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, rilasciati al beneficiario dall'Organismo di controllo prescelto per l'attività notificata ed in corso di validità, reperibili sul sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure sull'**Elenco degli Operatori Biologici Italiani** presente sul SIAN.

Il requisito di cui al **punto 3)** deve risultare sempre soddisfatto in base alla verifica da parte degli uffici istruttori degli anni di adesione al regime di produzione biologico.

2.3. IMPEGNI DI BASE

Le pratiche dell'agricoltura biologica (regolamento UE 2018/848 e in precedenza regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008), sia per l'operazione 11.1.1 che per la 11.2.1, devono essere adottate **su tutta la SAU** (superficie agricola utilizzata), con la possibilità di escludere i corpi aziendali separati.

Si considerano corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall'applicazione del regime di agricoltura biologica nell'ambito di entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

- i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- i terreni che, come richiesto dal PSR:
 - o appartengono a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali) ;
 - i fruttiferi e la vite; e

- o soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non assoggettino a metodo biologico la produzione animale.

Gli impegni della Misura 11 sono i seguenti:

1. Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati.
2. Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
3. Rotazione pluriennale delle colture.
4. Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche.
5. Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica.
6. Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
7. Regolazione volontaria delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria incentivabile nell'ambito dei PSR, da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

Gli impegni prevedono di sottoporre a **regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del **controllo funzionale** previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale. Gli aderenti al bando 2021 e 2022 dovevano essere già in possesso del controllo funzionale e della regolazione strumentale e, pertanto, dovranno sottoporre le macchine irroratrici a controllo funzionale e regolazione strumentale in caso di scadenza durante il periodo di impegno.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Le irroratrici sottoposte a controllo funzionale dopo il 1/1/2021 devono essere sottoposte a controllo funzionale e regolazione strumentale entro 3 anni dal precedente controllo .

Si terrà conto di eventuali situazioni legate all'emergenza sanitaria COVID19 e di conseguenti proroghe concesse a livello nazionale nell'ambito del PAN per l'effettuazione del controllo funzionale.

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

Gli approfondimenti sul PAN e le attrezzature sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/piano-azione-nazionale-per-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-pan>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/controlli-delle-attrezzature-per-applicazione-dei-prodotti-fitosanitari>

8. Norme di produzione animale (prescrizioni del Reg. (UE) 2018/848, allegato II, parte II e relativi Regolamenti di esecuzione).
9. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali).
10. RegISTRAZIONI delle attività svolte a norma del Reg. (UE) 2018/848, art. 34, paragrafo 5.

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.1.1.

2.4. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base possono essere assunti uno o più impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata), fra quelli di seguito descritti.

Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere nei frutteti o nei vigneti forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) della specie che si intende contrastare, al fine di disorientare i maschi e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza far ricorso a insetticidi alcuni fitofagi di particolare rilievo, quali Cydia molesta su pesco, Cydia funebrana su susino, Cydia pomonella su melo e pero, Lobesia botrana (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso esercita nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbi chimici e lavorazioni meccaniche.

Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti.

Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di frutteti e vigneti, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chiropteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può porre in parte rimedio a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

L'impegno è applicabile alle colture oggetto dell'impegno di base.

Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica tra un ciclo colturale e l'altro, in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, le camere di risaia non vengono sommerse.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI FACOLTATIVI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Metodo della confusione sessuale L'impegno è applicabile a melo, pero, pesco, susino, vite. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche di produzione integrata. Eventuali trattamenti contro il fitofago verso cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non devono superare 4 trattamenti per melo e pero, 3 trattamenti per pesco e susino (4 nelle casistiche particolari individuate dal Settore Fitosanitario) e 1 trattamento per la vite. Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono l'adozione del metodo confusionale</p>
<p>Inerbimento controllato di fruttiferi e vite L'impegno è applicabile a: melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite. Per il nocciolo sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non superano il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che negli anni successivi, in una situazione media, non sia presente un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Le modalità di attuazione dell'impegno sono differenziate per quanto riguarda la</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso,</p>

<p>gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.</p> <p>a) Frutteti di pianura Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria prevede l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila.</p> <p>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti Nei frutteti di collina e montagna e nei vigneti, la pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno facoltativo richiede di adottare nell'interfila l'inerbimento permanente e nel sottofila l'inerbimento o la lavorazione meccanica. Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento localizzato dei fertilizzanti.</p>	<p>sono richieste la copertura vegetale almeno tra il 15 novembre e il 15 febbraio o, in alternativa, l'adozione di tecniche protettive del suolo</p>
<p>Manutenzione di nidi artificiali L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni: - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroteri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita. Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie oggetto dell'impegno facoltativo.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono la presenza di nidi artificiali per la fauna selvatica</p>
<p>Sommersione invernale delle risaie a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio; b) comunicare preventivamente all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'intervento. L'impegno, qualora assunto, può essere attuato anche soltanto in un anno del triennio di applicazione degli impegni di base. Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di impegno. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non prevedono la sommersione invernale delle camere di risaia</p>

Per l'impegno facoltativo "sommersione invernale delle risaie", nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31.12.2024 una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.5. ESTENSIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO

Per gli impegni di base gli aumenti di superficie possono beneficiare del sostegno, qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) 807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

Per le superfici abbinata alla classe di premio "Colture per l'alimentazione animale", qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, è ammesso un aumento entro il limite del 20% della superficie oggetto di impegno abbinata a tale classe di premio nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

Gli aumenti di superficie degli impegni facoltativi possono costituire un adeguamento di un impegno in corso di attuazione ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014.

Per gli impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 attuati su particelle fisse applicabili alla misura 11, sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie relativi a particelle già abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di impegno, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti sotto il profilo finanziario, dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica.

Per gli impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 attuati su particelle variabili (sommersione invernale delle risaie) applicabili alla misura 11, si applica il limite del 20% all'aumento della superficie abbinata a tale impegno nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

Non sono invece ammissibili per ragioni finanziarie aumenti di superficie derivanti dall'abbinamento di un impegno facoltativo a particelle che non erano associate al tale impegno nel primo anno di impegno.

2.6. TRASFERIMENTO DEI TERRENI E DEGLI IMPEGNI

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrargli nell'impegno per il periodo residuo, totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avviene, l'impegno è considerato estinto e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante può proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

In caso di subentro totale il subentrante può assoggettare all'impegno nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per la misura 11, come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

Per il cessionario vale il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁴

2.7. RIDUZIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione di superficie una riduzione derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica oggetto di impegno in una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

⁴ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 47, paragrafo 3

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto).

Per gli impegni facoltativi attuati su particelle variabili (sommersione invernale delle risaie) si applica il limite del 20% alla riduzione della superficie abbinata a tale impegno nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

In merito all'applicazione della classe di premio "Colture per l'alimentazione animale", considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, tenuto anche conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo, riferita alla situazione di fine istruttoria.

2.8. DURATA

Per l'Operazione 11.1.1 la durata è triennale

2.9. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

2.9.1 Impegni di base

A partire dalla versione 6.1 del PSR 2014-2020 (Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019), è stata approvata una nuova stesura dei paragrafi 8.2.10.3.1.8 e 8.2.10.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili) per entrambe le operazioni, il cui criterio è basato sugli anni di introduzione nel sistema di produzione biologica e sull'orientamento tecnico-economico (OTE) delle aziende.

Alle aziende in corso di impegno è quindi applicato il nuovo criterio nella corresponsione del livello di premio e il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente:

- alle aziende classificate in anagrafe agricola unica con OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) o con OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti allevamenti):

Anno 1	Anno 2	Anno 3
Livello conversione	Livello conversione	Livello conversione
Laddove il primo anno di adesione all'operazione <u>non</u> coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno al livello "conversione" è ridotto proporzionalmente. Questo significa che il premio del livello "conversione" è riconosciuto solo per gli anni in cui la condizione sopra indicata è garantita per l'intero anno di impegno, cioè per tutta l'annata agraria fino al 10 novembre.		

- alle aziende classificate in anagrafe agricola unica con qualsiasi altra OTE differente dalle classi del trattino precedente:

Anno 1	Anno 2	Anno 3
Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento
Laddove il primo anno di adesione all'operazione <u>non</u> coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno al livello "conversione" è ridotto proporzionalmente. Questo significa che il premio del livello "conversione" è riconosciuto solo per gli anni in cui la condizione sopra indicata è garantita per l'intero anno di impegno, cioè per tutta l'annata agraria fino al 10 novembre		

Impegni di base operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" per un numero di annualità variabili sulla base degli schemi precedenti:

Gruppi di colture/coltura	Importi (euro/ha)	
	livello conversione	livello mantenimento
Vite e fruttiferi	900	700
Noce e castagno ⁵	450	350
Riso	600	450
Altri seminativi	375	350
Ortive	600	550
Officinali annuali e biennali	360	300
Officinali poliennali	450	400
Prati	150	120
Pascoli, prati-pascoli	80	60
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	400	350

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle citate superfici ammesse a premio e utilizzabili per il regime biologico.

Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

In continuazione con la modalità di quantificazione delle superfici riconoscibili ai fini dell'attribuzione del premio "Colture per l'alimentazione animale" - avvenuta negli anni precedenti – tale superficie deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici per ettaro che devono rientrare nei valori di cui alla tabella (per classe o specie) dell'Allegato IV del reg. (CE) 889/2008; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di pagamento rispetto a tali parametri.

Colture non ammesse

Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.

Non sono ammessi a premio gli orti e i frutteti familiari, i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

Non sono ammessi i pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale), che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l'operazione 10.1.9 della Misura 10.

Costi non ammessi

Non sono ammessi i costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

2.9.2 Impegni aggiuntivi

Per impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) già adottati negli scorsi anni:

a) Metodo della confusione sessuale	
Colture	Importi (euro/ha)
Melo	150
Pero, pesco, susino	200
Vite	250

⁵ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Gruppi di colture	Importi (euro/ha)
Frutteti di pianura	200
Vigneti e frutteti di collina e montagna	300
c) Manutenzione di nidi artificiali	55
d) Sommersione invernale delle risaie	190

Dal punto di vista finanziario i premi aggiuntivi e facoltativi sono a carico della Misura 10, operazione 10.1.1. I premi per ettaro degli impegni aggiuntivi e facoltativi, cumulati con i premi degli impegni delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono superare l'importo massimo per ettaro della Misura 11 di cui all'allegato II⁶ del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.

2.10. CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE

Il sostegno dell'operazione 11.1.1 può essere cumulato sulla medesima superficie con le operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁷. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure vengono riportate nella tabella sottostante. Le operazioni o misure a superficie non considerate non sono cumulabili.

Nei casi in cui la Misura 11, operazione 11.1.1 venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi alle 2 misure.

In caso di adesione all'operazione 11.1.1 (considerata impegno base) e a impegni aggiuntivi tra quelli dell'operazione 10.1.1. (Produzione integrata) della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), la somma dei premi per ettaro darebbe luogo al superamento del massimale della Misura 11. Il programma informatico in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo della Misura 11 previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013 e s.m.i., citato in precedenza.

Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure:

MISURE / OPERAZIONI		Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	Premio colture per l'alimentazione animale: zootecnia biologica
10.1.3	AZIONI	Semina su sodo	
		Apporto di matrici organiche	
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio		
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti	C
		Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi	
10.1.5	AZIONI	Distribuzione con interrimento immediato (*)	C
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico (*)	C
10.1.7	Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema		
10.1.8	Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono		
10.1.9	Gestione eco compatibile dei pascoli		
13.1.1	Indennità compensativa		C

C = cumulabile sulla medesima superficie

(*) Gli aderenti alle operazioni di agricoltura biologica devono utilizzare gli effluenti conformi all'Allegato II del reg. UE 2021/1165 di esecuzione dell' art. 24 del reg. UE 2018/848.

⁶ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

⁷ Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

2.11. COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' CON IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA POLITICA COMUNITARIA 2023-2027
--

I beneficiari del sostegno che proseguono nell'attuazione di impegni in corso della Misura 11, possono aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

I beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

	ECOSCHEMI				Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione													
	ECO-2	ECO-3	ECO-4	ECO-5 Arb	SRA05		SRA13 (*)		SRA22						SRA24			
					az. 1	az. 2	az. 1	az. 2	az. 1	az. 2.1	az. 2.2	I_AGG Stoppie	I_AGG Somm.	I_AGG Cont. arg.	az. 1	az. 2	az. 3	
11.1.1 conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
11.1.1 Premio colture per l'alimentazione animale: zootecnia biologica	X	X	X				X	X								X	X	X
11.1.1 I_AGG metodo della confusione sessuale	X				X	X										X	X	X
11.1.1 I_AGG manutenzione di nidi artificiali	X				X	X										X	X	X
11.1.1 I_AGG sommersione invernale delle risaie			X				X	X										
11.1.1 I_AGG inerbimento controllato di fruttiferi e vite		X					X	X								X	X	X

X = cumulabile sulla medesima superficie

(*) Gli aderenti alle operazioni di agricoltura biologica devono utilizzare gli effluenti conformi all'Allegato II del reg. UE 2021/1165 di esecuzione dell' art. 24 del reg. UE 2018/848.

Per gli Ecoschemi e gli Interventi a superficie del CSR 2023-2027 non riportati in tabella non è prevista cumulabilità sulla medesima superficie

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi.”

Le aziende che con la domanda di sostegno 2022 hanno richiesto l'impegno aggiuntivo “Inerbimento controllato di fruttiferi e vite”, per il 2024:

- devono richiedere esclusivamente lo stesso impegno sulle particelle inserite nella domanda di sostegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla Misura 11;
- possono aderire all'Ecoschema 2 con le particelle non inserite a premio come impegno aggiuntivo nella domanda di sostegno 2022 a valere sulla Misura 11.

Le aziende che con la domanda di sostegno 2022 non hanno richiesto l'impegno aggiuntivo “Inerbimento controllato di fruttiferi e vite” possono, per il 2024, aderire all'Ecoschema 2 .

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari ammessi al sostegno della Misura 11 nella campagna 2022 per poter continuare a ricevere gli aiuti nel 2024, devono presentare una domanda di pagamento per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2024 saranno stabiliti dall'Arpea mediante un provvedimento recante le istruzioni per la presentazione, tra l'altro, delle domande di pagamento per la misura 11 del PSR 2014-2022. Essa definirà le scadenze (compreso il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito) per la presentazione delle domande 2024 iniziali, di modifica, di revoca e di rinuncia nonché fornirà indicazioni per l'esecuzione delle istruttorie e dei controlli.

3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli amministrativi e in loco*, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli amministrativi e in loco possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Per gli esiti dei controlli riguardanti le domande di pagamento, occorre fare riferimento al Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e aggiornato, in ultimo, con la determinazione 353 del 14.12.2020, che tratta in particolare:

- a. i controlli delle *dichiarazioni*,
- b. le *difficoltà di superficie* che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 15 bis 16, 17, 18, 19 e 19 bis del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.
- c. il *cumulo delle riduzioni* di cui all'art. 6 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

I controlli in merito alle *dichiarazioni rese con le domande* sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Le disposizioni operative applicate nel corso dell'istruttoria in merito alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà contenute nelle domande di pagamento afferenti alle misure PSR, sono dettate dall'Arpea mediante la Determinazione n. 339 del 27.11.2020 che ha apportato modifiche alla precedente DD n. 227 del 17.10.2017, a seguito delle modifiche all'art 32 quater c.p. da parte della Legge n. 3 del 2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Le disposizioni di Arpea elencano le tipologie di reato previste dall'art. 32 quater c.p. per le quali, se si riporta una condanna, consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e, pertanto, la mancata erogazione dei pagamenti del PSR.

https://www.arpea.piemonte.it/area_letturaNotizia/66765/pagsistema.html

Per quanto riguarda le *difformità nelle dichiarazioni delle superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici,
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo,
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata,

le conseguenze sugli importi dei premi sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure, controlli e sanzioni - Misure SIGC dell'Arpea. Il Manuale è comunque il riferimento per l'attività di istruttoria e controllo delle domande di pagamento ed è reperibile al seguente indirizzo: http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.

I criteri generali della disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura, delle regole di condizionalità e degli altri obblighi (requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nell'Allegato 4 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il DM n. 2588 del 10/3/2020 continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dal citato DM n. 2588 del 10/3/2020.

La determinazione n. 1314 del 18/12/2017 e s.m.i. ha classificato, in quanto rilevanti tra l'altro per la misura 11, le inadempienze e le conseguenti riduzioni ed esclusioni riguardanti l'attività minima, il mantenimento della superficie agricola e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci.

In conformità ai criteri nazionali e a quanto stabilito dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i., successivi atti dirigenziali regionali hanno classificato le inadempienze relative alle singole operazioni e hanno definito le corrispondenti penalità (riduzioni, esclusioni, revoche, ecc.).

Per la MISURA 11 l'atto dirigenziale di riferimento in materia di riduzioni ed esclusioni è la DD n. 484 del 30/5/2017 e s.m.i. disponibile sul sito internet regionale (anche in versione consolidata) al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica/operazione-1121-mantenimento-degli-impegni-dellagricoltura-biologica>

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali⁸.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici⁹.

⁸ Art. 59 del Reg. UE 1306/2013

⁹ Art. 60 del reg. (UE) 1306/2013

I risultati dei controlli sono analizzati per individuare eventuali problemi generali che potrebbero comportare rischi per operazioni, beneficiari o altri soggetti simili. La valutazione individua le cause di tali situazioni, la necessità di eventuali esami ulteriori e le opportune misure correttive e preventive.

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014. Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

La competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea, in quanto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Giunta regionale n. 20-6877 del 15.05.2023, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, non è di competenza della citata Direzione.

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al

fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere ¹⁰.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti saturata ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che ha abrogato la direttiva 95/46/CE).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- a. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- b. il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- c. i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- d. l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- e. **contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- f. i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni)

¹⁰ Cfr paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l'esame dei reclami) del PSR 2014-2022

individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;

- g. i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- h. i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i. i dati personali dei titolari di domanda, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati;
- j. i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2022 ad ogni accesso al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3453-tutela-dei-dati-personali>

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

In particolare per la Misura 11:

- regolamento (CE) n 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- regolamento (CE) N. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- regolamento (UE) n. 2018/848 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 nonché i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;

Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreto ministeriale n. 147385 del 09/03/2023 Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti".

Norme e atti regionali

- *Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14* e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- *Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte* approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con decisione C(2022) 5585 del 27 luglio 2022, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>
- Testo *Misura 11*:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica>
- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni*:
Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016) e s.m.i.
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>
Per la *Misura 11* le disposizioni relative a riduzioni ed esclusioni sono disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica/operazione-1121-mantenimento-degli-impegni-dellagricoltura-biologica>
- *Disposizioni in materia di condizionalità*
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 luglio 2020, n. 13-1620 "Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019."
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/28/suppo5/index.htm>
Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023: Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020.
- *Per l'agricoltura biologica*
DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 avente per oggetto: "Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l.r. n. 13/1999 Modifica dell'allegato A della DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2011, per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica";
Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015 avente per oggetto: "D.M. n. 2049 del 01/02/2012 Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica: aggiornamento dell'allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012".

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Determinazione in via di definizione recante le Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2023 per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e per l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013 reperibile sul sito <https://www.arpea.piemonte.it/>

- Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 ed in ultimo aggiornato mediante DD n. 353 del 14.12.2020;
https://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.
https://www.arpea.piemonte.it/pagina19338_manuali-recuperi.html

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde* **800.333.444** (gratuito da telefono fisso e mobile) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una *e-mail* a: 800333444@regione.piemonte.it

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti del PSR è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.